



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI PROVINCIA DI FOGGIA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

(Leggi 10 aprile 1951, n° 287, 5 maggio 1952, n° 405 e 27 dicembre 1956, n° 1441)

IL SINDACO RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n° 405, si procederà alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello.

I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana,
- b) godimento dei diritti civili e politici,
- c) buona condotta morale,
- d) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- e) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) è richiesto il possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario,
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I cittadini residenti che non risultano iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati a chiedere l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, inoltrando formale richiesta che dovrà pervenire al Comune entro la data del **31 luglio 2021**.

L'apposito modulo di iscrizione potrà essere ritirato presso l'URP nelle ore d'ufficio o scaricato dal sito www.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Castelluccio dei Sauri, 31/03/2021

IL SINDACO
Ing. Antonio DEL PRIORE